

DELIBERA N. 49 DEL 23/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ARTICOLI 20 E 26, COMMA 11, D.LG 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'anno 2019 addì 23 del mese di dicembre alle ore 17:30 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Assente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Presente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 3

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale, MANTEGARI RICCARDO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Ragioneria

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ARTICOLI 20 E 26, COMMA 11, D.LG 19 AGOSTO 2016, N. 175

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che reca il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito indicato con "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del T.U.S.P. le *“Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società”*;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- 1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., ovvero:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - e) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- 2) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*
- 3) inoltre, *“sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitate in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”*;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., il Comune deve effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette e predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;



RILEVATO, altresì, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, c.c.;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

DATO ATTO che il MEF (Ministero Economia e Finanza) in data 21 novembre 2019 ha pubblicato sul proprio sito le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 20, del d.lgs 175/2016, unendo al predetto atto di indirizzo, al fine di favorire il corretto adempimento, modelli *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovranno essere allegati alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni*, sezione revisione straordinaria, del Portale del Tesoro;

PRECISATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 12-quinquies, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 12-quater, per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.S.P.;

EVIDENZIATO, altresì, che le disposizioni del T.U.S.P., ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valtournenche e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;



- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 27 settembre 2017 in sede di ricognizione straordinaria, ex articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, delle partecipazioni societarie, stabiliva di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, le seguenti partecipazioni:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. - CELVA - partecipazione all'1,19%;
- IN.VA. Sp.A. partecipazione allo 0,0098%;
- Cervino S.p.A. partecipazione al 3,12%;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 in data 24 dicembre 2018, ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, disponendo il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. - CELVA - partecipazione all'1,2%;
- IN.VA. Sp.A. partecipazione allo 0,0098%;
- Cervino S.p.A. partecipazione al 3,12%;

TENUTO CONTO dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute da questo Comune, come risulta: dall'allegato "Ricognizione delle società partecipate: dati relativi all'anno 2018" dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, compilato in conformità alla normativa sopra richiamata e alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VERIFICATO, pertanto, che sussistono adeguate ragioni per mantenere, senza interventi di razionalizzazione, le sottoelencate partecipazioni, per le motivazioni contenute nelle sopra menzionate "Ricognizione delle società partecipate: dati relativi all'anno 2018":

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. - CELVA - partecipazione all'1,19%;
- IN.VA. Sp.A. partecipazione allo 0,0098%;
- Cervino S.p.A. partecipazione al 3,12%;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare



gli artt. 3 “Funzioni della direzione politico-amministrativa” e 4 “funzioni della direzione amministrativa”;

- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: /
Astenuti: /

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse sopra esposte quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, come risulta dall'allegato “Ricognizione delle società partecipate: dati relativi all'anno 2018” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE, in particolare, per le motivazioni indicate nell'allegato “Ricognizione degli organismi partecipati del Comune di Valtournenche al 31/12/2018” il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni:
 - Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - CELVA partecipata direttamente all'1,2%;
 - IN.VA. S.p.A. partecipata direttamente allo 0,0098%;
 - Cervino S.p.A. partecipazione al 3,12%;
4. DI DARE ATTO che:
 - la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet comunale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016;
 - la presente deliberazione verrà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e inserita sul Portale dei servizi online del MEF, con le modalità indicate dall'art. 5, comma 4, del T.U.S.P.;
 - la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Vice Segretario Comunale

Dott. MANTEGARI RICCARDO